

Sezione III centrale d'appello

272 – Sezione III centrale d'appello; sentenza 30 maggio 2023; Pres. Maio G., Est. Maio I.; P.M. Parlato; F.D.S. e altri c. Proc. gen.

Riforma parzialmente Corte conti, Sez. giur. reg. Molise, 12 febbraio 2020, n. 5.

Processo contabile – Atto di citazione in riassunzione – Omessa notificazione della sentenza di rinvio al giudice di primo grado per erronea dichiarazione di prescrizione dell'atto della procura regionale – Improcedibilità dell'atto di riassunzione – Esclusione.

C.g.c., art. 199, c. 2; disp. att., art. 20; c.p.c., disp. att. art. 125, c. 1, n. 6.

Processo contabile – Costituzione di parte civile dell'amministrazione nel processo penale – *Bis in idem* – Esclusione.

Cost., art. 103, c. 2; c.g.c., art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Esimente politica – Tutela della buona fede degli organi politici – Adozione di atti amministrativi palesemente irrazionali e illegittimi – Esclusione.

C.g.c., art. 1, c. 1-ter.

Non costituisce causa di improcedibilità dell'atto di citazione la mancanza di notifica, da parte della procura regionale, della sentenza di appello che ha rinvio gli atti al giudice di primo grado, riformando la precedente decisione che aveva erroneamente dichiarato la prescrizione dell'azione risarcitoria erariale; infatti, non soltanto la procura regionale non ha alcun obbligo di tale notifica, poiché le parti private sono venute a conoscenza della sentenza di rinvio tramite il deposito e la relativa comunicazione da parte della segreteria della competente sezione di appello, ma le stesse non hanno neppure avuto alcuna lesione, né sostanziale, né processuale, ai loro diritti, non incorrendo in alcun termine di decadenza e potendo acquisirne tempestivamente il testo mediante consultazione del fascicolo processuale ovvero facendone richiesta al plesso giudiziario che ha emesso la decisione di rinvio.

L'azione della procura erariale, quale garante della legalità finanziaria nell'interesse dello Stato-comunità, oltre alle finalità risarcitorie e di ristoro del danno erariale subito dall'amministrazione, costituisce anche strumento di tutela del corretto impiego delle risorse finanziarie e patrimoniali pubbliche attraverso la deterrenza avverso eventuali comportamenti devianti rispetto ai parametri dell'efficienza, efficacia ed economicità; ne consegue l'assoluta autonomia della giurisdizione erariale rispetto alle azioni instaurate davanti ad altri plessi giudiziari per i medesimi fatti e l'assenza di violazione del principio del ne bis in idem.

La ratio normativa dell'introduzione della c.d. "scriminante politica" della responsabilità amministrativa è di evitare il coinvolgimento degli organi politici che, in buona fede, abbiano adottato atti confi-

dando nel buon operato degli organi tecnici; ne consegue che tale esimente non può operare qualora i provvedimenti dannosi siano stati adottati in maniera palesemente irrazionale ed illegittima, omettendo addirittura di svolgere l'istruttoria prodromica alla delibera.

274 – Sez. III centrale d'appello; sentenza 7 giugno 2023; Pres. Maio G., Est. Maio I.; P.M. Beltrame; *Omissis* s.p.a. c. Proc. gen.
Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 18 marzo 2022, n. 23.

Processo contabile – Impugnazioni – Vizio di eccesso di potere giurisdizionale – Rilevabilità di ufficio – Sussistenza – Divieto di proposizione in appello – Esclusione – Giudicato implicito – Esclusione.

C.g.c., art. 193, c. 1.

Processo contabile – Difformità tra invito a dedurre e atto di citazione – Nullità – Ipotesi – Modificazione del nucleo essenziale dei fatti – Necessità.

C.g.c., art. 86.

Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale, essendo eccezione rilevabile di ufficio, non rientra nel divieto di nova in appello di cui all'art. 193 c.g.c., mentre il giudicato interno si forma esclusivamente qualora il giudice di primo grado abbia affermato, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione; pertanto, tale vizio può essere dedotto quale motivo di gravame indipendentemente dalla prospettazione in primo grado.

La nullità della citazione per difformità dall'invito a dedurre si determina solo laddove venga modificato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi, così compromettendo la possibilità per il convenuto di fornire adeguate difese in fase preprocessuale; non costituisce, invece, causa di invalidità la mera difformità tra i due atti, da considerarsi fisiologica, attesa la natura dell'invito a dedurre, che ha anche una valenza istruttoria, con doveroso approfondimento e sviluppo delle deduzioni dell'incolpato.

* * *